



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2571/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 2

24/06/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori

SENTENZA

- |                          |            |                |            |
|--------------------------|------------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE SALVO   | ANTONIO        | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MOSCAROLI  | GIUSEPPE MARIA | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | FERRAZZANI | FERRUCCIO      | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |                |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                |            |

N°  
27/2/11

PRONUNCIATA

24/6/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20/9/2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2571/10 depositato il 26/03/2010
- avverso la sentenza n° 36/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIETI contro: AGENTE DI RISCOSSIONE RIETI EQUITALIA SUD SPA

Il Segretario

*[Handwritten Signature]*

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

SALVINI LIVIA - TODINI CHIARA  
VIALE G. MAZZINI 11 00195 ROMA RM

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA GERIT SPA  
VIALE DE JULIS SNC 02100 RIETI RI

contro AGENTE DI RISCOSSIONE RIETI EQUITALIA SUD SPA  
AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI DI RIETI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

SALVINI LIVIA - TODINI CHIARA

Con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Rieti il sig. [redacted] in proprio e quale legale rappresentante ed ex presidente dell' [redacted] impugnava la cartella di pagamento n. 2006 00012989 10, emessa dalla Equitalia Gerit spa e notificata il 26/02/2008, portante la richiesta della somma iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate di Rieti a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Nel ricorso, diretto anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, il ricorrente eccepiva: 1) che la cartella era stata notificata oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 25 DPR 602/73, come modificato dalla Legge 156/2005. Ciò in quanto, essendo il presunto atto legittimante divenuto definitivo il 24/09/2005, non risultava rispettato il termine di decadenza biennale per la notifica della cartella. 2) la notifica della cartella relativamente alle società non aventi personalità giuridica e alle associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 c.c. deve avvenire nel luogo dove l'ente svolge l'attività in modo continuativo e solo in via sussidiaria presso il legale rappresentante. Nel caso di specie non essendo indicato, nella busta con cui era stata notificata la cartella, che la notifica era effettuata nella qualità, la notifica doveva considerarsi come eseguita personalmente con conseguente nullità. Per di più, dal momento che l'associazione era estinta, la notifica andava effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc. 3) che la cartella era priva di motivazione.

L'Agenzia delle Entrate di Rieti, costituendosi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in assenza di eccezioni riguardanti l'avviso di accertamento.

Resisteva nel grado anche la Equitalia Gerit spa la quale in via pregiudiziale eccepiva la nullità del ricorso per mancata indicazione dell'oggetto della domanda. Ne deduceva comunque la tardività atteso che la stessa cartella era stata notificata il 18/03/2006 e che la notifica doveva ritenersi eseguita per il rifiuto a riceverla da parte dell'addetto alla ricezione signora Chiarini Bea Luciana come risultava dalla relata che veniva prodotta. La cartella in discussione rappresentava null'altro che il rinnovo della precedente e valeva come intimazione di pagamento per cui la nuova notifica non faceva venir meno le preclusioni ormai maturate. Parte resistente contestava inoltre quanto dedotto dal ricorrente circa l'avvenuta estinzione dell'Associazione perché fatto non provato e comunque non opposto al notificante. Difese venivano infine svolte circa la sollevata eccezione di carenza di motivazione dell'atto.

Il ricorrente, con memoria aggiunta ed in risposta ai rilievi dell'Ufficio, deduceva altresì la omessa notifica dell'avviso di accertamento.

La Commissione tributaria provinciale di Rieti, con sentenza n. 36/01/09 depositata il 21/01/2009, respingeva il ricorso. Nello specifico il giudice del grado riteneva che la cartella "de qua" era stata consegnata sia in data 18/03/2006 che in data 30/01/2008 a soggetto legittimato a riceverla ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 1° comma cpc, soggetto che ne aveva rifiutato la consegna la prima volta, peraltro firmando la relativa relata.

Avverso questa decisione propone appello il sig. Serafini in proprio e nella qualità. Parte appellante eccepisce l'illegittimità della sentenza di primo grado sotto più profili ribadendo: 1) la tardività della notifica dalla cartella con violazione dell'art. 25 DPR 602/73. Infatti l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio impregiudicato l'aspetto della ritualità della sua notifica, sarebbe divenuto definitivo in data 24/09/2005 per cui la notifica della cartella andava effettuata entro e non oltre il 31/12/2007. 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cpc e dell'art. 60 del DPR n. 600/73 nei procedimenti di notifica eseguiti dall'ente notificatore. Nello specifico la notifica della prima cartella deve ritenersi inesistente perché effettuata nelle mani di un soggetto non legittimato a ricevere l'atto e comunque in presenza di rifiuto a

ricevere il soggetto notificatore avrebbe dovuto procedere a norma dell'art. 140 c.p.c. 3) la nullità ed illegittimità della cartella per totale carenza di motivazione ed inesistenza della notifica di accertamento quale atto presupposto. 4) illegittimità della sentenza per aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate di Rieti.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Rieti. La parte, per quanto di interesse, ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva non avendo il ricorrente sollevato eccezioni circa l'avviso di accertamento e non rilevando quanto da questi dedotto nelle memorie di replica.

Resiste anche la Equitalia Gerit spa la quale in via pregiudiziale eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato presso la sede della resistente e non già presso il domicilio eletto. Deduce inoltre la novità dell'eccezione concernente l'irritualità della notifica per mancato rispetto dell'art. 140 c.p.c.. Contesta comunque gli ulteriori motivi di impugnativa.

Questione centrale e dirimente, in relazione alla questione dedotta, è valutare la regolarità della notifica della cartella di pagamento effettuata dall'Agente per la riscossione il 18/03/2006. Atteso infatti che l'atto intimato riguarda la somma iscritta a ruolo dall'Amministrazione finanziaria sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo per acquiescenza il 24/09/2005, la notifica della cartella di pagamento, avvenuta 26/02/2008 e oggetto della presente impugnativa, risulta pacificamente tardiva a norma dell'art. 25 DPR 602/73, come modificato dalla legge 156/2005. La notifica della cartella di cui si dibatte rappresenta peraltro, secondo l'Agente, un rinnovo di precedente del 2006 e deve valere come intimazione di pagamento, non ostativa delle preclusioni ormai maturate. Appare quindi decisivo l'esame della sussistenza e regolarità della notifica della stessa cartella avvenuta il 18/03/2006, stante comunque il suo valore di atto interruttivo della pretesa esattiva.

In relazione a detta notifica parte appellante solleva due ordini di eccezioni: la violazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR n. 600/73, con conseguente inesistenza della notifica perché effettuata nelle mani di un soggetto non legittimato a ricevere l'atto; la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. applicabile nell'ipotesi di rifiuto di ricevere l'atto da parte di soggetto non legittimato.

Risulta di tutta evidenza (vedi la relata di notifica) che la sig.ra [redacted] rinvenuta nel luogo ove è stato effettuato l'accesso, non si è qualificata, né l'addetto ha inteso indicare a quale titolo la stessa fosse legittimata a ricevere l'atto. La [redacted] di contro si è rifiutata di ricevere il documento e la firma da questa apposta sulla cartolina è attestativa del rifiuto risultante dalla crocettatura del previsto riquadro. In tale situazione il messo notificatore doveva procedere in applicazione di quanto previsto dall'art. 140 c.p.c. (deposito della copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito nella porta dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda, invio della racc. A/R con la comunicazione di quanto eseguito). Non avendo l'addetto proceduto in tal senso, il processo notificatorio non può ritenersi concluso.

Entrambe le eccezioni di parte appellante vanno pertanto accolte, con l'effetto che la notifica della cartella, tentata dall'agente per la riscossione nel 2006, non può considerarsi avvenuta. Con l'ulteriore e derivata conseguenza che, dovendosi considerare tardiva la notifica della cartella del 26/02/2008 giustamente previsto dall'art. 25 del DPR 602/73 come modificato dalla legge n. 156/2005, la cartella stessa deve considerarsi nulla ed improduttiva di effetti per il contribuente.

L'appello della parte va, quanto a questo profilo, accolto.

Va invece respinto l'appello del contribuente per quanto concerne la statuizione sulla carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate di Rieti.

Contrariamente a quanto dedotto ed eccepito, parte ricorrente in primo grado non ha sollevato alcun rilievo circa la regolarità dell'iscrizione a ruolo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di quanto dovuto dal contribuente a seguito di avviso di accertamento non impugnato. L'aver fatto riferimento ad un "presunto accertamento" non può considerarsi una diretta impugnativa dell'accertamento stesso, soprattutto sotto il profilo della regolarità della sua notifica. La eccezione doveva essere specificatamente proposta nelle conclusioni della parte, in quanto diretta a circoscrivere l'oggetto del contendere e quindi a determinare il legittimo contraddittorio. Ciò ancor più nel caso di specie nel quale l'avvenuta notifica dell'atto, e quindi la sua definitività per mancata impugnazione, costituisce il presupposto per l'eccezione di decadenza all'emissione della cartella di pagamento, sollevata nei confronti della Equitalia Gerit spa e sulla quale si è come sopra deciso.

Va quindi confermata la carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate Uff. Prov.le di Rieti.

Le spese seguono le soccombenze.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello, dichiara la illegittimità della cartella di pagamento impugnata. Conferma la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, Uff. Prov.le di Rieti. Condanna la Equitalia Gerit spa a rifondere all'appellante le spese di questo grado di giudizio che liquida in € 7.000,00 oltre gli accessori di legge. Condanna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese di giudizio che determina in € 3.000,00.

Così deciso il 24 giugno 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

